

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-664 del 05/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANAS S.P.A. - STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA con sede in Comune di Bologna, Viale Angelo Masini n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti da edificio logistico sito in Comune di Verghereto, Svincolo Canili (Km 162+780 circa).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-698 del 05/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANAS S.P.A. - STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA con sede in Comune di Bologna, Viale Angelo Masini n. 8. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti da edificio logistico sito in Comune di Verghereto, Svincolo Canili (Km 162+780 circa).

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae - Emilia-Romagna per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda correttamente presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/11/2024 come integrata in data 21/11/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/204920 - 212364, da **ANAS S.P.A. - STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA** con sede in Comune di Bologna, Viale Angelo Masini n. 8, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti da edificio logistico sito in Comune di Verghereto, Svincolo Canili (Km 162+780 circa), comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la nota Prot. Unione 52650 del 30/12/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/234985, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

Visto che in relazione all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 815 del 03/02/2025, acquisita al PG/2025/20817, il Comune di Verghereto ha espresso il seguente parere: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA Prot. 8658 del 11/12/2024 (2/PAR_AUA/2024), in cui è stata allegata "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PER L'ESENZIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO" a firma del tecnico Competente in Acustica (...) in qualità di consulente per ANAS S.P.A., in cui è attestato che l'attività di cui sopra non rientra tra quelle elencate nell' Allegato B del D.P.R 19 ottobre 2011, n. 227 e che le emissioni di rumore prodotte dall'attività NON sono/ NON saranno superiori ai limiti assoluti, nonché se applicabili ai limiti differenziali diurni e notturni, stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale (ove esistente) per l'area ove insiste l'impianto, o ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 (ove il comune non abbia adottato la classificazione acustica).*

Alla luce di quanto dichiarato si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico a firma del tecnico Competente in Acustica (...) in qualità di consulente per ANAS S.P.A..";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sotto elencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo: AUTORIZZAZIONE N. 1/2025 del 28-01-2025 Prot. Com.le 704 del 29/01/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/18682, a firma del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Verghereto;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ANAS S.P.A. - STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Verghereto ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ANAS S.P.A. - STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA** (C.F. 80208450587 P.IVA 02133681003) con sede in Comune di Bologna, Viale Angelo Masini n. 8, per scarichi derivanti da edificio logistico sito in Comune di Verghereto, Svincolo Canili (Km 162+780 circa).
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del suolo.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Verghereto ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Verghereto per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Verghereto - Settore Governo del Territorio all'interno del procedimento di AUA (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59), relativo alla realizzazione del nuovo edificio logistico di ANAS denominato Green Island in prossimità dello Svincolo Canili (Km 162+780 circa) – Loc. Canili – Verghereto (Fc), pervenuta al Comune di Verghereto all'interno dell' AUA (2 PAR_AUA/2024) inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive e Turismo in data 11/12/2024 con Prot. 8658, con all'interno la documentazione necessaria ad ottenere l'Autorizzazione per lo scarico di: ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Verghereto in Loc. Canili, in prossimità dello Svincolo Canili (Km 162+780 circa);

visti:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- i vigenti regolamenti per gli scarichi non in fognatura;

visto inoltre:

- il parere ARPAE - ST protocollo n. 2705/2025;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	ANAS S.P.A. - STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA
Ubicazione dell'insediamento	Svincolo Canili (Km 162+780 circa) - Verghereto (FC)
Destinazione d'uso insediamento	locale tecnologico per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria
Potenzialità insediamento (in abitanti equivalenti)	6 addetti: 2 a.e.
Classificazione dello scarico	Acque reflue domestiche
Sistemi di trattamento prima dello scarico	degrassatore da 2 a.e. (100 litri)

	fossa imhoff da 2 a.e. (vol Sed 250 lt- vol Dig 400 lt) rete di sub-irrigazione di 10 metri
Recettore dello scarico	strati superficiali del suolo

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE INTERNA:

1. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. Dovrà essere garantita la buona funzionalità della rete di sub-irrigazione, monitorando l'area e controllando che non si verifichino fenomeni di impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni cattivi odori, ecc. onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
3. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore **dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale.**
4. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.
5. **La fossa Imhoff e il pozzetto a cacciata posto a monte della condotta disperdente,** devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
6. La sommità della trincea disperdente **dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante,** in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire l'ingresso di acque meteoriche nella rete disperdente.
7. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

PRESCRIZIONI AI FINI DEL MANTENIMENTO E DELLA GESTIONE DELLO SCARICO:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, la presente "Autorizzazione allo scarico" in acque superficiali si considera tacitamente confermata se non si rilevano difformità evidenziate da

accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza dell'autorizzazione allo scarico;

2. il Titolare dello scarico deve:

- effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali. La fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori devono essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità deve essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi devono essere conservati presso l'immobile a disposizione degli organi di vigilanza. La fossa Imhoff, i pozzetti degrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da coperture in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- regimare le acque di scarico in modo tale da non procurare danni ai terreni stessi e a quelli limitrofi;
- convenientemente allargare, approfondire e opportunamente regimare i fossi di scolo interpoderali/poderali privati che si dimostrino incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o a cose;
- provvedere all'espurgo di fossi e/o canali privati in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di materiali vari che impediscano, anche in caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque;
- osservare i vigenti regolamenti per gli scarichi non in fognatura;
- adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- notificare all'Ente ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.

3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nei vigenti regolamenti per gli scarichi non in fognatura non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità dell'Ente.

Qualora, a seguito della realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera o mista, l'edificio venga a trovarsi in condizioni tali da comportare l'obbligo di allacciamento in fognatura, come stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la presente autorizzazione decadrà di validità e pertanto occorrerà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche all'Ente Gestore.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Per tutto quanto non previsto nella presente "Autorizzazione" troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

L'Ente si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca della presente Autorizzazione per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.